

Inps: sgravio assunzioni under 36 e donne svantaggiate

Una volta rilasciata l'autorizzazione da parte della Commissione europea nella riunione dello scorso 19 giugno 2023, sono diventati operativi gli esoneri previsti per le **assunzioni "under 36"** a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, e per l'**assunzione di lavoratrici donne c.d. svantaggiate** i cui rapporti di lavoro sono e saranno attivati nel periodo temporale compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

L'Inps con la recente circolare 57/2023 diffonde le istruzioni utili all'applicazione dell'esonero "*under 36*" che consente ai datori di lavoro di recuperare la contribuzione a proprio carico nella misura del 100% per un periodo di trentasei mesi e nei seguenti limiti massimi:

- **6.000 euro annui**, ovvero 500 euro mensili, in caso di assunzione effettuata nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 (il precedente semestre del 2022 e l'intero anno 2021 erano già stati oggetto di simile provvedimento autorizzativo);
- **8.000 euro**, ovvero 666,66 euro mensili, in caso di assunzione a tempo indeterminato (o trasformazioni da tempo determinato) effettuata dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La circolare dell'istituto qui allegata illustra le condizioni di accesso alla misura che può essere attivata dal prossimo flusso Uniemens di competenza luglio 2023, mentre per applicare il recupero delle quote arretrate da luglio 2022 a dicembre 2022 è possibile intervenire esclusivamente, in alternativa, con i flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 attraverso le modalità già diffuse nel messaggio n. 3389/2021.

L'agevolazione si applica a tutti i datori lavoro privati (tranne le imprese del settore finanziario) e con esclusione dei datori di lavoro domestico e dei rapporti di lavoro in apprendistato e non è cumulabile con altre tipologie di incentivi vigenti quali l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; l'assunzione di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni; l'assunzione di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.

Questi ultimi incentivi relativi alle lavoratrici donne sono illustrati in materia dalla circolare Inps 58/2023.

I nostri uffici sono a disposizione delle aziende associate per approfondire le fattispecie in oggetto.

(FP/am)

[7385_Circ.Inps_sgravi_under_36_57-2023.pdf](#)

[Download](#)

[7387_Circ.Inps_sgravi_donne_58-2023.pdf](#)

[Download](#)